

Allegato



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Reg. (UE) N. 1308/2013 e Reg. (CE) N. 555/2008 e ss. mm. e ii.

**Programma Nazionale di Sostegno del Settore Vitivinicolo
DM. del MIPAAF n. 1831 del 4 marzo 2011 e s.s. m.m. e i.i.
DGR n. 186 del 6 maggio 2011**

**DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE DELLA
MISURA INVESTIMENTI**

CAMPAGNA 2015-2016

INDICE

- Premessa
- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Beneficiari
- Articolo 4 - Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 5 - Modalità per la presentazione delle domande
- Articolo 6 - Termini di presentazione delle domande e di trasmissione agli uffici regionali
- Articolo 7 - Interventi e spese ammissibili
- Articolo 8 - Documentazione richiesta
- Articolo 9 – Procedure di attuazione
- Articolo 10 – Realizzazione dell’investimento
- Articolo 11 – Revoca della domanda di aiuto e Recesso
- Articolo 12 - Agevolazioni previste
- Articolo 13 - Criteri per l’attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie
- Articolo 14 - Dotazione finanziaria
- Articolo 15 - Rendicontazione della spesa, domande di pagamento e impegni ex post
- Articolo 16 - Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia

PREMESSA

Con il presente provvedimento sono stabilite le Disposizioni Regionali Attuative (DRA) della Misura "Investimenti" - campagna vitivinicola 2015-2016 - prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 art. 50, del Reg. (CE) n. 555/2008 e ss. mm. ii, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 e ss. mm. e ii., della DGR n. 186 del 6 maggio 2011, delle Circolari Agea Coordinamento prot. n. ACIU.2011.265 del 7 aprile 2011 e delle Istruzioni Operative di Agea n. 47 prot. UMU.2015.1766 del 6 novembre 2015 e n. 49 prot. N. UMU.2015.1800 del 11 novembre 2015.

Per quanto non specificatamente stabilito dalle presenti disposizioni attuative occorre fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente ed ai successivi Decreti del MiPaaf e Istruzioni Operative di Agea per la Misura Investimenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche alle presenti Disposizioni Regionali sulla base delle eventuali modifiche della normativa di riferimento e delle eventuali osservazioni formulate dal MIPAAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria, così come previsto dell'articolo 2 comma 7 del DM del MIPAAF n. 1831 del 4 marzo 2011.

Per la campagna vitivinicola 2015/2016 è possibile esclusivamente la presentazione di domanda per investimenti/progetti di durata biennale da completare entro il 31 luglio 2017

Per quanto riguarda le domande biennali l'approvazione e la relativa ammissibilità delle domande di aiuto, la finanziabilità e l'effettuazione dei relativi pagamenti a favore dei potenziali soggetti beneficiari utilmente collocati in graduatoria è subordinata all'approvazione del Decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2017, oltre che al rispetto delle condizioni di cui al presente provvedimento che, per le domande biennali, costituisce un "bando pubblico a condizione".

In caso di mancata approvazione del Decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione per la Misura Investimenti della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2017, l'onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute per le domande biennali rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

Il Decreto (MIPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2017 sarà riportato nell'area tematica del settore vitivinicolo del sito della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio <http://www.agricoltura.regione.lazio.it>.

Articolo 1 ***Obiettivi e Finalità***

L'aiuto di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 è riconosciuto per gli investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di raggiungimento di una maggiore competitività, riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:

- la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/07 e ss. mm. ii.;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/07 e ss. mm. ii.

Gli obiettivi operativi che si intendono perseguire attraverso questa iniziativa sono rivolti a:

- aumentare il valore aggiunto delle produzioni vitivinicole;

- garantire una adeguata partecipazione e un miglioramento del reddito per i produttori di base;
- valorizzare le produzioni di qualità;
- favorire l'ammodernamento degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e la crescita della competitività;
- favorire l'introduzione di innovazioni tecniche e tecnologiche.

Articolo 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Lazio.

Articolo 3

Beneficiari

L'art. 3 del DM 4 marzo 2011, n. 1831, prevede che possono accedere agli aiuti i seguenti soggetti:

1. "le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003"¹;
2. "le imprese cui non si applica l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro. Per tali imprese l'intensità massima degli aiuti è dimezzata";

la cui attività sia:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- d) in via prevalente, l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato ai fini della sua commercializzazione.

Inoltre, con nota MIPAAF n. 454 del 20 gennaio 2014 è stato chiarito che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 3 comma 1 del DM n. 1831/2011 le società/imprese che:

- producono uva e hanno presentato la relativa dichiarazione di vendemmia o che sono subentrate nella conduzione delle superfici vitate del precedente conduttore che ha prodotto uva e ha presentato dichiarazione di vendemmia;

e che

- nello statuto societario prevedono la produzione di uva, di mosto e di vino purché la disposizione statutaria che prevede la produzione di mosto e di vino sia stata adottata anteriormente alla data del 1 marzo 2013 (data di presentazione del PNS 2014/2018).

Le suddette condizioni devono ricorrere al momento della presentazione della domanda.

Non possono beneficiare dell'aiuto per gli investimenti:

- i soggetti che effettuano a qualsiasi titolo la sola commercializzazione del vino finito;
- le imprese per le quali non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della raccomandazione 2003/361/UE che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro;

¹ La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

- le imprese richiedenti se non in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di vendemmia, produzione e giacenza, di cui al Reg. (CE) n. 436/2009.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 244 del 01.10.2004), e ai soggetti inaffidabili ai sensi del Reg. di esecuzione n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, art. 48.

Per accedere al regime di aiuti, i soggetti che intendono presentare domanda devono:

- essere titolari di Partita IVA,
- essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- aver costituito e aggiornato sul SIAN il proprio fascicolo aziendale.

Articolo 4

Requisiti e condizioni di ammissibilità

Il richiedente per accedere al regime di aiuti dovrà dimostrare di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento per un periodo che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo finale.

I titoli di possesso e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato. I titoli di possesso ammessi sono esclusivamente i seguenti:

- proprietà e/o comproprietà;
- usufrutto;
- contratto di affitto scritto e registrato per una durata che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo finale.

Al fine di conseguire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione della misura, gli investimenti relativi alle domande presentate devono essere immediatamente "cantierabili" nel caso di opere strutturali.

Per cantierabilità s'intende l'avvenuto rilascio, da parte delle competenti amministrazioni, dei titoli abilitativi previsti dalle vigenti normative urbanistiche per la realizzazione di nuovi fabbricati o per interventi su fabbricati esistenti. La mancata acquisizione della cantierabilità, anche su parte degli investimenti programmati, entro la data prevista per la presentazione della documentazione cartacea comporterà la non ammissibilità della domanda.

L'accesso ai benefici è consentito ai soggetti richiedenti che rispondono alle seguenti condizioni:

- proporre investimenti che siano coerenti con uno o più degli obiettivi operativi della Misura indicati all'art. 1, e che siano conformi con quanto altro disposto nel presente bando;
- dimostrare che l'intervento comporti un miglioramento del rendimento globale dell'azienda, tramite la relazione tecnico-economica allegata al progetto.

Ai fini dell'accesso ai benefici, è necessario che il punteggio complessivo attribuito sulla base delle priorità relative, come definite nel presente bando pubblico, sia pari o superiore a 20 punti.

Articolo 5

Modalità per la presentazione delle domande

Per la presentazione della domanda è obbligatoria la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004, in relazione alla residenza del richiedente se persona fisica o alla sede legale se persona giuridica.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DL. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, i dati relativi alla

azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del DPR n. 503/99, e all'art. 13 del D.Lgs. n. 99/2004, fanno fede nei confronti delle PP.AA. per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui all'articolo 3-bis del D.Lgs. n.165/99 e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.

Ai sensi del DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria è individuato nel Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione”.

L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto contiene anche i contenuti informativi del fascicolo aziendale e gli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

La domanda di aiuto, redatta secondo lo schema facsimile allegato 1 alle Istruzioni operative di Agea n. 47 prot. UMU.2015.1766 del 6 novembre 2015, è presentata all'OP AGEA ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013. Il produttore deve presentare la domanda di aiuto in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN www.sian.it:

- per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, a cui ha conferito il mandato;
- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente. Il libero professionista deve essere iscritto al relativo ordine professionale e deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed essere autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi. Le domande oggetto di delega da parte del richiedente al libero professionista potranno essere inserite solo dal soggetto delegato.

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora il richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande di aiuto che pervengano con qualsiasi altro mezzo (compreso il solo supporto cartaceo) al di fuori della procedura informatica messa a disposizione da Agea sul portale SIAN.

Al riguardo si evidenzia che completata la fase di compilazione della domanda di aiuto da parte dell'utente abilitato su portale SIAN, occorre procedere prima alla stampa definitiva e - previa sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante - al rilascio della domanda con l'attribuzione del numero di protocollo e della data di presentazione.

(N.B.: la sola stampa della domanda, senza aver poi proceduto al rilascio telematico, non costituisce presentazione della domanda stessa all'OP AGEA).

La domanda priva di sottoscrizione - nelle forme previste dall'art. 38 del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità - sia del produttore che del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare, e-mail e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). In merito all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica, il Ministero Sviluppo Economico ha precisato che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è necessario che l'indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

Le Istruzioni Operative di Agea n. 31 del 15 ottobre 2014 prevedono che ciascun soggetto che richiede un aiuto, a carico sia del Feaga sia del FEASR, “ha l'obbligo di comunicare, sotto la propria responsabilità, all'OP AGEA il proprio codice IBAN, al momento della presentazione della domanda e comunque entro il termine di conclusione del relativo procedimento amministrativo.” Il beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica nella intestazione del codice IBAN nella domanda di aiuto

nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro il termine prescritto nel regime di aiuto.

Il richiedente può presentare una domanda per gli investimenti/progetti di durata biennale da completare entro il 31 luglio 2017.

Nella compilazione della domanda di aiuto è indispensabile indicarne la tipologia, specificando se si tratta di *'Domanda iniziale'*, o di *'Domanda di rettifica'*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda iniziale, e occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende sostituire.

Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve scegliere la modalità di erogazione dell'aiuto per le domande di aiuto biennali:

- pagamento a collaudo dei lavori;
- pagamento con anticipo su cauzione prima della conclusione dei lavori, previa costituzione di una garanzia a favore dell'OP AGEA pari al 110% dell'importo dell'anticipo.

L'erogazione degli anticipi, dietro presentazione di apposita domanda di pagamento e di apposita polizza fidejussoria, è condizionata:

- all'approvazione del decreto di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2017, al fine di ammettere a finanziamento le domande biennali e di rilasciare l'atto di concessione, entro il 15 ottobre 2016 (termine comunitario per la liquidazione dei pagamenti);
- all'adozione dei provvedimenti per la rimodulazione tra le misure attivate nell'ambito della dotazione finanziaria anno 2017;
- alla disponibilità residua di fondi relativi alla campagna 2015/2016.

Relativamente alla rendicontazione degli anticipi:

- l'art. 19, paragrafo 2, secondo comma del Reg. (CE) n.555/2008, così come modificato dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2016/38 della Commissione del 14.01.2016, per quanto riguarda il massimale degli anticipi per il sostegno a favore degli investimenti e dell'innovazione nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, prevede che per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015 o 2016, l'importo dell'anticipo può essere innalzato al 50 % dell'aiuto pubblico per tale investimento;
- In applicazione del DM 3730 del 23/10/2015, in modifica al DM 4615/2014, che dispone l'attuazione dell'art. 37 ter del Reg. (UE) n. 752/2013 della Commissione, in modifica al Reg. (CE) n 555/20008, dalla campagna 2011/2012 tutti beneficiari dell'anticipo sono assoggettati all'obbligo della rendicontazione, entro il 30 novembre di ogni campagna, delle spese sostenute nell'arco temporale che va dalla data della presentazione della domanda di aiuto informatizzata alla data del 15 ottobre dello stesso anno finanziario nel quale è stata presentata la domanda di aiuto. I beneficiari dell'anticipo sono assoggettati all'obbligo della suddetta rendicontazione entro il 30 novembre di ogni campagna. Oggetto della rendicontazione dovranno essere, per ogni campagna, tutte le spese sostenute dalla data del 16 ottobre, ovvero dalla data di presentazione della domanda di aiuto informatizzata, alla data del 15 ottobre di ogni anno finanziario. Il beneficiario dell'anticipo è assoggettato all'obbligo della rendicontazione degli anticipi fintanto che non sarà presentata la domanda di pagamento a saldo con relativo collaudo dei lavori. La rendicontazione degli anticipi che interesserà più anni finanziari, dovrà essere eseguita in forma "cumulativa" ovvero, entro il 30 novembre di ogni campagna il beneficiario dell'anticipo, oggetto di rendicontazione, nell'effettuare la dichiarazione delle spese sostenute nell'anno finanziario.

Non sono previsti pagamenti per Stato Avanzamento Lavori (SAL)/acconti; non è altresì prevista la presentazione di progetti collettivi.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente assume gli impegni e fa proprie le dichiarazioni come indicati nel paragrafo 8.2 delle Istruzioni operative di Agea n. 47 prot. UMU.2015.1766 del 6 novembre 2015, nonchè sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni e le affermazioni di consapevolezza riportati nel modello domanda allegato alle medesime Istruzioni, ai sensi del DPR 445/2000.

In riferimento al termine per il completamento delle operazioni di investimento e per la presentazione della domanda di pagamento, considerato che i tempi per l'effettuazione dei controlli amministrativi e in loco effettuabili dal 31 agosto 2017, termine disposto per la conclusione degli investimenti come da Istruzioni Operative di Agea n. 47 prot. UMU.2015.1766 del 6 novembre 2015, al 21 settembre 2017, termine per l'invio in Agea degli elenchi di pagamento, sarebbero troppo limitati, viene anticipato il termine per la realizzazione degli investimenti e per la presentazione delle domande di pagamento, rispetto a quanto stabilito da Agea con le sopracitate Istruzioni Operative, secondo quanto riportato al successivo Articolo 15.

Per le modalità di presentazione e compilazione delle domande tramite portale SIAN si rimanda al paragrafo 8 delle Istruzioni Operative di Agea n. 47 prot. UMU.2015.1766 del 6 novembre 2015 reso disponibile sul sito di AGEA e sul portale regionale (www.agea.gov.it; www.agricoltura.regione.lazio.it). Il manuale utente per la compilazione telematica della domanda di aiuto è disponibile nell'area riservata del portale SIAN (www.sian.it).

Articolo 6

Termini di presentazione delle domande e di trasmissione agli uffici regionali

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e delle eventuali domande di rettifica - sul portale SIAN - è fissato al **29 febbraio 2016** salvo diverse, successive disposizioni di Agea.

Le domande pervenute oltre tale termine non sono ricevibili.

Le domande presentate telematicamente, tramite il CAA o un tecnico abilitato dalla Regione, devono essere trasmesse anche in forma cartacea, in originale e corredate degli allegati e di tutti i documenti previsti nelle DRA, salvo proroghe stabilite dall'OP Agea, agli Uffici regionali competenti per territorio entro la data del **7 marzo 2016**.

La trasmissione all'Ufficio Regionale competente per territorio delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione/P.A.);
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Di seguito si indicano gli Uffici regionali competenti per territorio della Regione Lazio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento:

- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Frosinone - Via Veccia, 23 - 03100 FROSINONE;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Latina - Via Villafranca 2/D - 04100 LATINA;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Rieti - Via Racquini 21/A - 02100 RIETI;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Roma - Via Pianciani 16/A - 00185 ROMA;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Viterbo - Via Romiti 80 - 01100 VITERBO.

Articolo 7

Interventi e spese ammissibili

Sono eleggibili le spese sostenute nel periodo che va dalla data di presentazione telematica della domanda di aiuto sul SIAN fino al termine ultimo per la realizzazione degli investimenti e non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici, in particolare nell'ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale (FEASR).

Sono ammesse solo le spese relative ad investimenti la cui realizzazione è stata avviata dopo la presentazione telematica della domanda di aiuto; nel caso di opere edili, l'inizio delle operazioni deve essere successivo alla data di presentazione telematica della domanda di aiuto sul SIAN e successivo alla comunicazione di inizio lavori presentata al Comune competente.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'ammissione a finanziamento del progetto e del rilascio dell'atto di concessione vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell'azienda, in quanto in caso di inammissibilità i lavori e gli acquisti non ammissibili rimangono a totale carico dei richiedenti.

Tipologia degli interventi ammissibili

Sono ammesse le operazioni, indicate per la Regione Lazio nell'Allegato1 del DM n. 1831 del 4 marzo 2011, così come modificato con Decreto MIPAAF n. 294 del 10 ottobre 2012, di seguito riportate:

1. realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale. Sono comprese spese per strutture destinate al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici;
2. acquisto di macchinari e impianti tecnologici, recipienti, contenitori, barriques, macchine e attrezzature nuove, comprese quelle informatiche e i relativi programmi, impiegati nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli;
3. spese per attrezzature e arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici;
4. Introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto;
5. Interventi volti al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica.

Spese generali

Tra le spese ammesse per la realizzazione delle operazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 5 sono comprese le spese generali quali onorari di consulenti, tecnici, agronomi, architetti e ingegneri, studi di fattibilità, consulenze e acquisizione di brevetti e licenze.

Le spese generali sono ammesse entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 10 % dell'investimento per lavori e opere edili;
- fino ad un massimo del 5 % dell'investimento per tutti gli altri investimenti ammissibili.

Sono ammessi come investimenti immateriali, oltre alle spese generali, solamente i programmi informatici (acquisto di software), nel limite massimo di:

- € 150.000 di investimento ammissibile per le domande biennali.

Ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il contributo concesso per un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verificano:

- a) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, compromettendo gli obiettivi originari;
- b) cambio dell'assetto proprietario di un'infrastruttura, che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva.

I pagamenti indebiti a seguito di irregolarità o negligenza sono recuperati entro 18 mesi dall'approvazione, ai sensi degli artt. 54 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte, e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Pertanto all'interno delle tipologie di interventi di cui sopra sono ammissibili i beni realizzati o acquistati che abbiano una durata di almeno cinque anni e per i quali sia assicurato il mantenimento della destinazione d'uso, come dichiarato nella domanda.

Le *barriques* e i contenitori per l'affinamento del vino e le attrezzature e programmi informatici dovranno essere mantenuti in uso nei cinque anni successivi all'erogazione del saldo finale anche procedendo a proprie spese alla manutenzione/rigenerazione e all'aggiornamento dei programmi informatici durante il periodo di vincolo.

Tutte le spese ammissibili comprese le spese generali devono essere rendicontate e supportate dalla relativa documentazione contabile e fiscale adeguatamente quietanzata.

Le strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli e le strutture destinate al commercio al dettaglio, alle sale di degustazione e agli uffici, anche nel caso in cui vengano realizzate con elementi prefabbricati, devono essere fisse e realizzate e/o installate solo su rilascio di apposito titolo autorizzativo previsto dal DPR n. 380 del 2001 e ss. mm. e ii., nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici e delle norme nazionali, regionali e comunali sull'edilizia.

Le spese ammissibili sono quelle afferenti le operazioni di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio, commercio al dettaglio, sale di degustazione e uffici esclusivamente dei prodotti vitivinicoli ricompresi nelle categorie di prodotti vitivinicoli come definiti all'allegato VII, parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17.

Per l'intervento **n. 3** relativo a spese per attrezzature e arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici, l'investimento massimo ammissibile è di € 80.000.

L'intervento **n. 4** relativo all'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto comprende esclusivamente le spese materiali/strumentazione e i relativi programmi informatici propedeutici all'introduzione di sistemi di gestione integrata della qualità (quali ad esempio le certificazioni ISO, BRC/IFS) nelle fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli trasformati di cui all'allegato VII, parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17.

Non sono ammessi i costi di iscrizione e di contributo annuo per l'adesione a sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto e non sono ammesse le spese relative ai controlli e alle analisi richieste per verificarne la conformità con le specifiche del sistema di certificazione di processo e di prodotto adottato.

L'intervento **n. 5** relativo al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica prevede il finanziamento di operazioni volte al miglioramento della gestione interna alla cantina, sia del prodotto finito sia dei prodotti intermedi utilizzati, durante le fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, e possono essere utilizzati ad esempio:

- software per la gestione della logistica;
- componenti hardware quali stampanti di etichette e lettori di etichette;
- componenti automatizzati e attrezzature di movimentazione di magazzino adibito esclusivamente all'uso degli stessi in cantina.

Non è ammesso il finanziamento di operazioni e componenti hardware e software da utilizzare all'esterno dello stabilimento di produzione e del magazzino adibito esclusivamente ai prodotti vitivinicoli trasformati.

Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione in ambito regionale, è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare uno o più stabilimenti.

Nel caso in cui l'importo ammesso in fase di istruttoria della domanda di aiuto sia inferiore rispetto all'importo richiesto in domanda, gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente nel rispetto delle percentuali massime di cui sopra.

Anche nel caso in cui la spesa finale accertata sia inferiore rispetto a quella ammessa, gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente.

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- operazioni inerenti il vigneto, la raccolta e il trasporto dell'uva in cantina;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati;
- acquisto di fabbricati e di terreni;

- spese per la realizzazione di alloggi e abitazioni, e per opere edili non riconducibili direttamente alla finalità dell'intervento ammesso, incluse strutture prefabbricate mobili;
- interventi per l'adeguamento a requisiti comunitari obbligatori;
- interventi di sostituzione, in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività. Per la definizione di "Investimenti di sostituzione" si rimanda all'art. 44 Allegato 1 della DGR n. 412/2008 – testo consolidato a ottobre 2014;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- manutenzione ordinaria e riparazione di macchine e attrezzature, strutture;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- acquisto di programmi informatici analoghi ad altri programmi informatici acquistati con il contributo di cui alla presente misura dell'OCM Vino e per i quali vige ancora il vincolo di destinazione d'uso di 5 anni dal pagamento del saldo;
- acquisti mediante leasing;
- acquisti di mezzi di trasporto, fatto salvo quelli permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di prodotti vitivinicoli all'interno della cantina (N.B. non sono ammesse ad esempio trattrici agricole o furgoni, ma sono ammessi ad esempio muletto);
- spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
- spese per garanzie bancarie o assicurative e interessi passivi;
- IVA e altre imposte e tasse;
- viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata; tali spese non sono mai ammissibili, ma il loro importo deve essere comunque indicato nella domanda di pagamento, e non deve essere richiesto a contributo;
- spese propedeutiche alla creazione di sistemi che consentono l'introduzione e il mantenimento di standard di certificazione alimentari privati (ad esempio standard alimentari di una catena di distribuzione).
- spese amministrative e per il personale;
- spese per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti conferiti, come riportati nei relativi contratti di fornitura e acquisto, provenienti da paesi extracomunitari;
- spese per beni la cui durata di utilizzo è inferiore a cinque anni dall'erogazione del saldo finale;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento/azione che si intende realizzare.

Articolo 8

Documentazione richiesta

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti informazioni ed allegati:

1. la forma giuridica dell'impresa richiedente;
2. le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso 2015/2016, dichiarazione di giacenza campagna 2014/2015, ed impegno di presentazione della dichiarazione di giacenza per la campagna 2015/2016;
3. eventuale documentazione comprovante le cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2015/2016 e delle dichiarazioni di giacenza per la campagna 2014/2015;
4. i punteggi e le priorità richieste ai fini della graduatoria;
5. il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
6. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. (riportare n. iscrizione) e vigenza redatta dal rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi;

7. le dichiarazioni probanti la classificazione e l'attività dell'impresa previste al quadro G del modello di domanda;
8. copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito al 2015 dal quale si evince la tipologia dell'impresa richiedente (micro, piccola, media), ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2015, ovvero per le imprese senza obbligo di bilancio nell'anno 2015, occorre presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00 con l'indicazione dell'importo del fatturato dell'anno 2015 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
9. progetto contenente una relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, con la quale si dimostra che l'intervento comporta un miglioramento del rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di raggiungimento di una maggiore competitività. Nella relazione tecnica dovrà essere adeguatamente dimostrato che gli investimenti richiesti non sono investimenti di mera sostituzione. La relazione dovrà quindi contenere i seguenti elementi:
 - ◇ organizzazione dell'azienda;
 - ◇ descrizione analitica degli interventi che si intendono realizzare;
 - ◇ localizzazione degli investimenti;
 - ◇ quantificazione economica dettagliata degli investimenti;
 - ◇ risultati economici dell'ultimo esercizio;
 - ◇ mercati serviti e piano delle vendite;
 - ◇ piano degli investimenti e cronogramma;
 - ◇ piano finanziario e fonti di finanziamento;
 - ◇ benefici e risultati economici attesi dopo la realizzazione dell'investimento;
10. nel caso di interventi relativi alle opere edili dovrà essere allegata copia del progetto esecutivo delle opere comprensivo di disegni tecnici (planimetrie, sezioni con l'individuazione delle opere e dei lavori, esatta ubicazione degli interventi con i riferimenti catastali) e relazione tecnica debitamente timbrati dal Comune presso i quali sono stati presentati;
11. computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base dei prezziari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spese;
12. per l'acquisto di macchine e attrezzature, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa e presentare una relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico sulla scelta del preventivo di spesa fornito dalle 3 ditte in concorrenza; è possibile la presentazione di un solo preventivo per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate esclusivamente da una casa produttrice, e l'unicità della ditta produttrice dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica; nel caso di acquisto di macchine e attrezzature che devono essere collocate in locali pre-esistenti per i quali l'investimento non prevede interventi strutturali (così come definiti dall'articolo 24 commi 1 e 2 D.P.R. n. 380/2001 e s.s. m.m. e i.i.) occorre presentare il certificato di agibilità unitamente alla domanda di aiuto. Può essere accettata la richiesta di agibilità presentata al Comune competente, a condizione che prima dell'ammissibilità venga presentato il certificato di agibilità o che siano trascorsi i termini previsti dall'articolo 25 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii., in alternativa può essere presentata la dichiarazione del direttore dei lavori/professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla documentazione attestante la conformità degli impianti, il collaudo statico, la conformità delle opere eseguite in zone sismiche e alla normativa sulle barriere architettoniche, e la richiesta di accatastamento. Nel caso in cui invece le macchine e attrezzature saranno collocate in locali per i quali l'investimento prevede interventi strutturali (così come definiti dall'articolo 24 commi 1 e 2 D.P.R. n. 380/2001 e s.s. m.m. e i.i.) il certificato di agibilità dovrà essere presentato unitamente alla domanda di pagamento;
13. concessioni, autorizzazioni, permessi, e pareri necessari, in base ai quali dovrà essere dimostrata la immediata cantierabilità del progetto per gli interventi strutturali, tramite la presentazione di copia dei titoli abilitativi previsti, caso per caso, dalla vigente normativa urbanistica, quali ad esempio permesso di costruire, Denuncia di Inizio Attività (DIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Comunicazione di Inizio lavori asseverata (CILA);

14. copia dei titoli ammessi che attestino il possesso dei locali e dei terreni, su cui verranno effettuati gli investimenti, quali proprietà e/o comproprietà, usufrutto, contratto di affitto scritto e registrato di una durata che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo; gli affittuari o usufruttuari o comproprietari dovranno allegare inoltre la dichiarazione del proprietario/comproprietario dell'immobile, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui attesta di essere a conoscenza dell'intervento proposto in domanda, ne autorizza l'esecuzione e dichiara di essere a conoscenza che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso nei 5 anni successivi al pagamento del saldo;
15. eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate (dichiarate nel Quadro C della domanda) tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che presentato le dichiarazioni di vendemmia e/o produzione di cui al punto 2;
16. per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre una deliberazione dell'organo competente nella quale:
 - si richiamano l'atto costitutivo e/o lo statuto, e gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
 - si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nella domanda;
 - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
 - le cooperative, oltre a quanto sopra richiesto, dovranno allegare l'elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del CdA in ordine all'entità dei conferimenti rapportata all'attività complessiva dell'organismo associativo;
17. copia fotostatica di un documento di identità valido alla data di presentazione della domanda del titolare o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
18. documentazione prevista dal presente provvedimento relativa ai soli criteri per i quali si chiede l'attribuzione dei punteggi;
19. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 attestante se ci sono e quante sono le persone impiegate nell'impresa, ovvero di non aver impiegato personale, nell'anno precedente la presentazione della domanda.

Le domande di aiuto devono essere complete di tutti gli allegati previsti dai punti 1-19 in funzione della tipologia degli investimenti e dei soggetti richiedenti. La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

Articolo 9

Procedure di attuazione

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico e laddove pertinente, alle Istruzioni operative n. 47 prot. UMU.2015.1766 del 6 novembre 2015 e n. 49 prot. N. UMU.2015.1800 del 11 novembre 2015, con le quali sono state definite le disposizioni per lo svolgimento dei procedimenti istruttori.

L'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio svolge i controlli amministrativi delle domande di aiuto sulla base della delega dell'OP Agea: accerta la ricezione delle domande di aiuto e dei relativi allegati entro i termini di cui al paragrafo 9 delle citate Istruzioni (per la campagna 2015/2016 tale

termine scade il 7 marzo 2016), la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata, tramite compilazione di un'apposita scheda di controllo (è disponibile sul portale SIAN una specifica applicazione). Tale scheda, stampata e firmata dal funzionario istruttore, deve essere conservata agli atti dell'ADA.

L'ADA competente per territorio effettua l'istruttoria di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle DRA e dalle Istruzioni di Agea; in particolare viene verificato il rispetto dei criteri di demarcazione e complementarità delle operazioni con lo Sviluppo Rurale (PSR), riportati al precedente articolo 7.

L'istruttoria di ammissibilità comprende le seguenti verifiche: presenza dei requisiti di accesso; affidabilità ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014; rispetto dei criteri di ammissibilità/selezione fissati dalla normativa comunitaria, nazionale e nelle DRA e Istruzioni operative di Agea; conformità dell'operazione per la quale si chiede il contributo pubblico con la normativa comunitaria e nazionale; l'azienda non ha ottenuto né richiesto per le medesime operazioni altri contributi con precedenti domande relative alla Misura Investimenti o su analoghe misure del PSR; gli interventi e la congruità delle spese proposte; documentazione comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa e la tipologia dell'impresa; documentazione comprovante il bilancio o fatturato dell'impresa nell'anno 2015; definizione delle spese ammissibili e relativo contributo da erogare; eventuale riesame delle domande di aiuto e comunicazione agli interessati del relativo esito; eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg. (CE) n. 436/2009; eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione di superfici vitate tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione 2015/2016 (se prevista); valutazione globale della conformità e della correttezza sostanziale delle domande e dei documenti allegati.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della citata scheda di controllo, disponibile sul portale SIAN.

L'ADA competente per territorio provvede al completamento dell'ammissibilità delle domande di aiuto entro il 20 aprile 2016, in modo da poter comunicare all'OP AGEA il numero delle domande ammissibili all'aiuto ed i relativi importi entro il 30 aprile 2016.

L'ADA competente per territorio provvede al completamento delle fasi di ammissibilità, finanziabilità, e alla definizione della graduatoria sulla base del punteggio attribuito alle domande, registrandone gli esiti sul portale SIAN mediante apposite check-list.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti, fatta salva la valutazione di inammissibilità di taluni costi imputati dal richiedente al progetto.

L'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura approva, con determinazione dirigenziale, gli esiti dell'ammissibilità e le graduatorie di finanziabilità, redatte sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 13, delle domande annuali e biennali ammesse e gli elenchi delle domande non ammesse. Le ADA comunicano ai richiedenti, con lettera raccomandata o via PEC, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto, rilasciando il provvedimento di concessione, ovvero l'esclusione della domanda di aiuto (preavviso di rigetto). L'atto di concessione dovrà essere debitamente sottoscritto dal beneficiario e restituito all'ADA responsabile dell'istruttoria.

Nel caso in cui il beneficiario non sottoscriva per accettazione il provvedimento di concessione degli aiuti e i relativi impegni, saranno avviate le procedure per la decadenza degli aiuti e per la revoca del provvedimento di concessione degli aiuti emesso.

Modalità di richiesta DURC

L'Agea OP, così come specificato al paragrafo 22 delle Istruzioni operative n. 47 prot. UMU.2015.1766 del 6 novembre 2015, nei casi di irregolarità contributive da parte dei beneficiari, procede in fase di pagamento di saldo/anticipo, tramite compensazione automatica, al recupero dell'eventuale debito contributivo INPS.

Articolo 10

Realizzazione dell'investimento

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM MIPAAF n. 1831/2011 il saldo viene erogato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento complessivo ammesso a finanziamento e l'effettuazione del controllo in loco. Solamente in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali*, ai sensi dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 73/2009, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni.

Varianti

Le richieste di variante potranno essere presentate alla competente Area Decentrata Agricoltura (ADA) entro e non oltre 90 giorni dal termine per il completamento dell'investimento.

L'iniziativa progettuale deve conservare la sua funzionalità complessiva e la coerenza con gli obiettivi e le finalità del progetto originario. In ogni caso, le varianti non possono comportare un aumento del contributo concesso, e non possono essere introdotti ulteriori interventi oltre quelli approvati nel progetto originario. Le varianti possono comportare una diminuzione della spesa non superiore al 20% del costo complessivo dell'investimento. Eventuali maggiori spese, sostenute nel periodo antecedente la presentazione della richiesta di autorizzazione alla Regione, non sono ammissibili e rimangono a carico del beneficiario.

I termini inerenti le procedure di liquidazione (termine comunitario) si concludono improrogabilmente:

- per gli anticipi delle domande biennali entro il 15 ottobre 2016,
- per il saldo degli investimenti biennali entro il 15 ottobre 2017.

Le varianti, debitamente motivate e corredate della documentazione tecnica e di un quadro comparativo, verranno inoltrate all'ADA competente per l'istruttoria di ammissibilità, ai fini della successiva autorizzazione. La variante viene ammessa con determinazione regionale di autorizzazione, i cui estremi dovranno essere indicati nella domanda di pagamento a saldo. Successivamente all'autorizzazione, l'Ufficio istruttore procede alla modifica dell'intervento e della ripartizione della spesa, predisposta sul portale SIAN, dando luogo a una "scheda variante" che verrà rilasciata e stampata con l'attribuzione del n. protocollo e data dell'OP Agea. Copia della scheda variante, firmata dal funzionario istruttore, deve essere conservata agli atti dell'ADA quale allegato all'istruttoria della domanda di aiuto. In caso di istruttoria negativa, l'ADA competente provvederà a darne comunicazione all'azienda richiedente e il progetto dovrà essere realizzato sulla base di quanto approvato nella domanda di aiuto originaria e riportato nell'atto di concessione.

In sede di variante, non potranno essere ammesse spese superiori a quelle ammesse dalla Regione per la domanda di aiuto originaria. Sarà competenza dell'Ufficio istruttore verificare che la modifica dell'intervento non comporti la perdita dei requisiti, sulla base dei quali è stata attribuita la priorità, e che quindi non modifichi il punteggio tale da far variare la posizione della ditta/azienda nella graduatoria di ammissione all'aiuto.

In assenza della determinazione di autorizzazione alla variante e atto di concessione e della scheda di variante rilasciata sul SIAN, le spese/intervento oggetto di variante non potranno essere oggetto della domanda di pagamento. Non potranno essere presentate varianti in presenza delle rispettive domande di pagamento a saldo.

Modifiche non sostanziali

* Ai sensi dell'articolo n. 31 del Reg. (CE) n. 73/2009 sono riconosciute come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali:

- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

Nell'ambito degli interventi richiesti in domanda, sono ammesse modifiche sia all'interno di ciascun intervento sia tra gli interventi, con il vincolo che la spesa complessiva dichiarata non sia superiore alla spesa ammessa nella domanda di aiuto.

In quanto non considerate varianti, le modifiche non sostanziali sono ammissibili se coerenti con gli obiettivi della misura e consistono nell'introduzione di soluzioni tecnico-economiche di maggiore efficacia ed efficienza, fermi restando i limiti massimi della spesa complessiva e del relativo contributo approvati e i termini previsti per la realizzazione.

Le modifiche non sostanziali possono essere ammesse nei seguenti casi:

- non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione;
- vengono effettuate per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- vengono effettuate per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- vengono effettuate per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
- per risolvere aspetti di dettaglio, per soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

Le modifiche non sostanziali possono comportare una diminuzione della spesa non superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento. La maggiore spesa rispetto a quanto ammesso a finanziamento rimane a carico del beneficiario. Possono essere consentite modifiche non sostanziali esclusivamente all'interno di ciascun intervento, e il cambio dei preventivi purché venga fornita una relazione giustificativa e siano rispettate le condizioni di cui sopra.

Le eventuali economie di spesa determinatesi per una singola voce non sono considerate varianti né modifiche non sostanziali e, nello stesso tempo, non possono in nessun caso essere utilizzate per altre tipologie d'intervento.

Non concorrono al raggiungimento della soglia del 10% le economie di spesa, la variazione dei prezzi di mercato, il cambio di fornitore e/o della marca per l'acquisto della medesima tipologia di macchina/attrezzatura.

Sarà competenza dell'Ufficio istruttore verificare che la modifica non sostanziale non comporti la perdita dei requisiti, sulla base dei quali è stato attribuito il punteggio, tale da far variare la posizione della ditta/azienda nella graduatoria di ammissione all'aiuto.

Le modifiche non sostanziali, debitamente descritte e documentate, non necessitano di comunicazione preventiva da parte del beneficiario e possono essere approvate a consuntivo in sede di accertamento finale dei lavori. La domanda di pagamento a saldo deve essere corredata di un computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, secondo l'impostazione del computo preventivo, e della rendicontazione contabile dei lavori.

Ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 555/2008 se in fase di accertamento finale dei lavori emerge che gli investimenti contemplati nella domanda di aiuto non sono stati attuati per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all'art. 31 del Reg. (CE) n. 73/2009 o non è stato rispettato quanto previsto dal presente articolo relativamente alle "modifiche non sostanziali" e alle varianti, si procede alla revoca dell'aiuto e, se è stato concesso un anticipo, al recupero dell'aiuto versato.

Articolo 11

Revoca della domanda di aiuto e Recesso

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il richiedente può revocare la propria domanda di aiuto, solo se effettuata prima di avere ricevuto la comunicazione di ammissione della domanda di aiuto, ovvero in presenza di cause di forza maggiore, opportunamente e debitamente documentate, dopo la comunicazione di ammissibilità dell'aiuto.

Non sono autorizzate revoche se l'Amministrazione regionale ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l'OP AGEA si riserva di porre a carico del titolare della domanda, che dovesse essere revocata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, i costi relativi al trattamento della domanda stessa.

L'eventuale revoca ad una domanda di aiuto già presentata è registrata sul portale SIAN.

Il recesso per una o più azioni è ammesso esclusivamente nella fase antecedente la presentazione della domanda di pagamento a saldo, solo se opportunamente motivata da condizioni che ostacolano il mantenimento degli impegni presi, e deve essere comunicato all'Amministrazione regionale fornendo tutta la documentazione probatoria. Il recesso non è ammesso se l'Amministrazione regionale ha già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco. Fatte salve le cause di forza maggiore comprovate, il recesso comporta la decadenza totale dell'aiuto per tutte le azioni.

Articolo 12 ***Agevolazioni previste***

Sono previsti finanziamenti in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'investimento.

Per gli investimenti finanziati nell'ambito della misura sono fissati:

- per i progetti biennali il limite massimo di € 1.200.000 e il limite minimo di € 20.000 del costo totale dell'investimento ammissibile a finanziamento.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese generali.

Non verranno considerati ammissibili i progetti il cui importo totale richiesto in domanda o risultante dagli esiti dell'istruttoria sia inferiore ai valori minimi sopra riportati.

Riguardo il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile è possibile presentare domande con importi superiori ma, in tale caso, le spese superiori al limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile saranno a totale carico del richiedente.

L'intensità dell'aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali calcolati sul totale della spesa/investimento ammissibile:

- 40% nel caso di progetti proposti da microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e delle disposizioni attuative previste dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- 20% nel caso di progetti proposti da imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Le suddette condizioni devono essere possedute e comprovate al momento della presentazione della domanda di aiuto. Gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

Articolo 13 ***Criteri per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie***

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 2 comma 6 del D.M. n. 1831/2011 sono individuati specifici criteri per l'attribuzione di punteggi di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità. Dal momento che il finanziamento delle domande biennali e delle domande annuali avverrà in tempi separati, e con fondi riferiti a due anni finanziari diversi, saranno predisposte due graduatorie.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto con un punteggio, attribuito in base alle priorità di seguito riportate, pari o superiore a 20 e che sono collocate in posizione utile nelle graduatorie regionali fino alla copertura delle dotazioni previste per le domande annuali e per le domande biennali.

TABELLA - CRITERI DI PRIORITA' E RELATIVI PUNTEGGI			
NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTEGGIO
1	Imprese che effettuano l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del <u>vino prodotto in azienda</u> .	Tale priorità viene assegnata alle imprese che non acquistano vino, ai fini della sua commercializzazione, ma svolgono una o più delle attività previste dalle lettere a, b e c dell'articolo 3 del presente provvedimento.	20
2	Produzione biologica (ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 e Reg. (UE) 203/2012)	La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'investimento preveda l'esclusiva (100%) lavorazione di uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica.	15
3	Investimenti in impianti che trattano vini DO e IG per almeno il 60% del prodotto ottenuto.	La priorità è attribuita solo nel caso in cui nella cantina viene ottenuto almeno il 60% di prodotto trasformato DO e IG rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato.	15
4	Giovane imprenditore	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.	20
5	Efficienza energetica	La priorità è attribuita in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda.	30
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del titolare dell'impresa o del rappresentante legale, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla produzione biologica, i produttori che conferiscono il prodotto devono essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto, già assoggettati al metodo di produzione biologica. Per l'attribuzione di tale priorità deve pertanto essere presentato l'elenco di tutti i fornitori e deve essere dimostrato che sono tutti assoggettati al regime di produzione biologica.

Per l'attribuzione del punteggio relativo agli impianti che trattano vini DO e IG per almeno il 60% del prodotto ottenuto, deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la quantità di produzione DO e IG rispetto al totale prodotto nell'ultima campagna vitivinicola.

Per il calcolo delle quantità si farà riferimento all'ultima dichiarazione di vendemmia/produzione.

Nel caso di nuova azienda, dovrà essere dimostrato che almeno il 60% del prodotto che sarà conferito all'azienda per la trasformazione sia idoneo alla produzione di Vini DO e IG.

Articolo 14

Dotazione finanziaria

Per quanto riguarda la Misura “Investimenti” - campagna vitivinicola 2015-2016, la finanziabilità delle domande istruite con esito positivo e collocate in posizione utile in graduatoria è subordinata all’approvazione del DM del MIPAAF di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni e tra le Misure per l’anno 2017.

La dotazione finanziaria disponibile per il finanziamento delle domande, ai sensi di quanto già richiamato in premessa al presente Avviso pubblico, è definita:

- del Decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l’anno 2017;
- dall’adozione dei provvedimenti per la rimodulazione tra le misure attivate nell’ambito della dotazione finanziaria anno 2017.

In caso di mancata approvazione del Decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione per la Misura Investimenti della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l’anno 2017, l’onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute per le domande biennali rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell’Amministrazione Regionale.

Articolo 15

Rendicontazione della spesa, domande di pagamento e impegni ex post

Termine dell’investimento e di presentazione delle domande di pagamento.

Per le domande di aiuto ammesse e finanziate, i beneficiari dovranno realizzare tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda:

- entro il **31 luglio 2017** per le domande di investimento di durata biennale.

Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al:

- **31 luglio 2016** per le domande di anticipo riferite ad investimenti di durata biennale;
- **31 luglio 2017** per le domande di investimento di durata biennale con pagamento a saldo.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà la revoca dell’aiuto concesso. Le domande di pagamento devono essere presentate tramite l’apposita applicazione presente nel portale SIAN “Investimenti vitivinicolo - Gestione Domande Pagamento”.

Dopo aver provveduto alla stampa definitiva e al rilascio telematico la domanda di pagamento deve essere firmata dal beneficiario/rappresentante legale e presentata all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio entro i medesimi termini sopra stabiliti .

Nel caso in cui la domanda di pagamento sia rilasciata telematicamente e presentata in formato cartaceo oltre i termini sopra riportati la domanda non sarà ricevibile e saranno avviate le procedure per la revoca degli aiuti concessi.

La domanda di pagamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione.

1) Relazione tecnica finale firmata da un tecnico abilitato con data di inizio e fine dei lavori e indicazione degli investimenti realizzati;	
Per gli investimenti strutturali:	2) Comunicazione fine lavori presentata al Comune competente.
	3) Computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo e che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale;
	4) Elaborato grafico con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali è stato chiesto l'aiuto;
	5) Tabella di raffronto tra computo metrico preventivo e consuntivo con l'attribuzione delle fatture per elenco voci;
6) Copia conforme all'originale dei giustificativi di spesa: fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria, da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto telematica e pari o antecedente al termine per la conclusione dei lavori stabilito da Op Agea;	
7) Copia conforme all'originale dei giustificativi di pagamento: <u>Bonifico o ricevuta bancaria (Riba) o Carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo;</u>	
8) Estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio ove sono elencate le scritture contabili eseguite;	
9) Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;	
10) Dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici;	
11) Certificato di agibilità (così come previsto dal DPR 380/2001 e ss. mm. ii.) nel caso in cui il progetto riguardi: <ul style="list-style-type: none"> - nuove costruzioni; - ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; - interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati; In alternativa, qualora la domanda di pagamento del saldo non fosse corredata del certificato di agibilità degli investimenti realizzati, anche acquisita mediante l'istituto del silenzio assenso, è consentita la presentazione di quanto previsto dall'art. n. 25 del DPR n. 380/2001 e ss. mm. e ii., come modificato e integrato con DL. n. 69/2013 convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 98 che consiste nella dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla richiesta di accatastamento dell'edificio e dai certificati di conformità. In assenza del certificato di agibilità, anche acquisito mediante l'istituto del silenzio assenso, o di quanto previsto dal DPR n. 380/2001 e ss. mm. e ii., la domanda di pagamento verrà dichiarata non ammissibile;	
12) Certificati di conformità degli impianti realizzati;	
13) Certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate;	
14) DIA sanitaria (ove prevista);	
15) Schema finanziario finale con indicazione dei riferimenti dei bonifici e delle fatture e certificato di regolare esecuzione dei lavori;	
Documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;	
16) eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore a giustificazione della mancata o parziale realizzazione degli investimenti, ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 73 del 2009;	
17) eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore (ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 73 del 2009) a giustificazione della mancata o tardiva presentazione delle Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg. CE n. 436/2009.	

Se la data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza è fissata in data successiva alla data di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento, i richiedenti dovranno indicare nella domanda di pagamento l'obbligo o meno alla suddetta presentazione (SI o NO). In fase di controllo in loco sarà verificata la presenza della dichiarazione di giacenza nel caso in cui il beneficiario sia obbligato alla presentazione della stessa.

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n. 218/2012 in modifica del D.lgs n. 159/2011, qualora il contributo complessivo concesso sia pari o superiore a € 150.000,00 prima dell'autorizzazione dei pagamenti (anticipo/saldo), l'ADA competente per territorio ha l'obbligo di verificare la presenza della certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura, previa consegna da parte del beneficiario e legale rappresentante di apposita dichiarazione sostitutiva di iscrizione camerale (all. 2 e 3 alle Istruzioni operative Agea n. 47/2015) e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi (all. 4 alle suddette Istruzioni) e dichiarazione sostitutiva per tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società e fotocopia del documento d'identità, di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

Con il D.Lgs. n. 153/2014, in vigore a partire dal 26 novembre 2014, sono state apportate alcune modifiche integrative e correttive alla disciplina contenuta nel Codice Antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Agea procede anche in assenza di informativa antimafia al pagamento sotto condizione risolutiva, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta alla Prefettura, dandone comunicazione al beneficiario per lettera raccomandata o via Pec.

L'ADA responsabile dell'istruttoria è tenuta ad acquisire sul SIAN nell'apposita checklist le informazioni relative alla informativa antimafia e i dati afferenti l'esito successivamente pervenuto, e avrà cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

L'informazione antimafia rilasciata dalla competente Prefettura ha validità annuale, a decorrere dalla data di acquisizione.

In caso di Variazioni degli organi societari: "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86 comma 4 del D.Lgs. 159/2011".

Le spese sostenute devono essere comprovate da fatture in originale quietanzate, rintracciabili nel conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Le modalità di pagamento consentite comprendono il bonifico o ricevuta bancaria (Ri.ba), e la carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo. In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale o in contanti. La documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura, e solo nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore a 200 euro, è sufficiente la quietanza cioè l'originale della fattura deve riportare la dicitura "pagato" con il timbro della ditta che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute, sui quali appone il timbro di annullamento o la dicitura "OCM Vino. Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. ii. Misura investimenti Domanda n. _____, Data: ___/___/____, e la firma del funzionario incaricato.

Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati dal beneficiario per almeno i cinque (5) anni dal pagamento del saldo da parte di Agea e deve essere assicurata la loro reperibilità per eventuali controlli.

I pagamenti sono erogati ai beneficiari da parte dell'OP Agea a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

In caso di pagamento con anticipo, il richiedente provvede - successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento della domanda - alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP AGEA pari al 110% dell'importo dell'anticipo.

Salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, i beneficiari hanno l'obbligo, per i cinque anni successivi alla liquidazione del saldo, di rispettare gli impegni ex post, pena la pronuncia della decadenza dagli aiuti e la conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata; deve essere mantenuta la destinazione d'uso (il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato), e deve essere rispettato il divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo del bene oggetto di contributo, salvo i casi di cambio di conduzione e salvo cause di forza maggiore e

circostanze eccezionali. Pertanto, nei cinque anni successivi alla data di liquidazione del saldo, per i beni realizzati o acquistati con il contributo pubblico deve essere rispettato il vincolo di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ADA competente per territorio unitamente a idonea documentazione comprovante il caso specifico.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'invalidità al lavoro di carattere permanente intervenuta dopo il pagamento del saldo finale.

A partire dalla campagna 2014/2015, attese le disposizioni applicative dei regolamenti UE, Agea provvederà a disporre le istruzioni operative atte a realizzare i controlli ex-post su operazioni connesse a investimenti, al fine di verificare il rispetto degli impegni/vincoli di cui all'art.71 del Reg. (UE) 1303/2013. Con successive disposizioni regionali di recepimento saranno stabilite le modalità di controllo e di revoca parziale/totale degli aiuti in caso di mancato rispetto degli impegni ex-post, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente e preventivamente comunicate.

Articolo 16

Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia

Con successivi atti l'OP AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, stabilisce le disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle domande di pagamento, ai controlli amministrativi, all'istruttoria delle domande di pagamento, ai controlli in loco ed ai pagamenti, ivi compreso il trattamento delle polizze fidejussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze, delle revoche e dei recuperi degli importi liquidati.

Eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento e di Agea Ufficio Monocratico, relative alla Misura Investimenti saranno direttamente applicabili nella Regione Lazio senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte dell'Amministrazione regionale. Le Istruzioni Operative di Agea vengono pubblicate sul sito internet www.agea.gov.it.

La finanziabilità delle domande biennali 2015/2016 istruite con esito positivo e collocate in posizione utile in graduatoria è subordinata all'approvazione del DM del MIPAAF di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni e tra le Misure per l'anno 2017.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, occorre fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente, al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 e ss. mm. ii., alla Circolare di Agea Coordinamento prot. n. ACIU.2011.265 del 7 aprile 2011, alle Istruzioni Operative di Agea Op n. 47 prot. UMU.2015.1766 del 6 novembre 2015 e n. 49 prot. N. UMU.2015.1800 del 11 novembre 2015.